

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 30568	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	☒ C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
☒ Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	☒ pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: Corte di Appello di Cagliari n.1207/2013 in data 12.11.2015.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

☒ Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	☒ Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	☒ lesioni		morte	

Fattispecie

Cadeva da una altezza di circa tre metri mentre stava demolendo la parte finale di un solaio. In occasione dell'incidente non si era agganciato alle apposite funi salvavita perché erano lontane; ciò in quanto il ponteggio vicino al luogo dove stava operando era già stato smontato e le funi dovevano essere state collocate in un ponteggio nei pressi della facciata.

Soggetto leso

☒ Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	☒ Privato		

Principio di diritto

La Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. La Corte di appello di Cagliari, quale giudice di appello, integrando la motivazione del giudice di primo grado: -ha ricordato il contesto del sinistro, sottolineando che: a) il Sanna, al momento del sinistro, unitamente al suo collega Cino, stava lavorando su dei tavoloni di legno posti trasversalmente rispetto al solaio da demolire e poggiati sui muri portanti in terra cruda; b) entrambi gli operai stavano lavorando senza l'appoggio di un ponteggio di servizio indipendente dal solaio che stavano demolendo; c) il giorno dell'incidente il Sanna ed il Cino stavano lavorando unicamente alla demolizione del solaio; -ha sottolineato l'assenza del ponteggio interno e che non era risultato che una qualche linea di sicurezza era stata ancorata ai montanti del ponteggio esterno (sia perché dai rilievi fotografici scattati alle ore 21 della stessa sera del sinistro detta linea di sicurezza non risultava, e non vi sarebbe stata ragione di rimuoverla dopo il sinistro, se effettivamente fosse stata predisposta; sia perché i due lavoratori non erano stati in grado di dire dove si trovavano i suddetti presidi personali); - ha rilevato che nel POS non era previsto l'utilizzo delle cinture di sicurezza, ma
--

unicamente il ponteggio; e che lo stato dei luoghi in cantiere era stato alterato «al chiaro fine di sottrarre gli imputati alle conseguenti responsabilità, non sapendo che le foto del giorno 11 giugno 2009, scattate ... con il cantiere chiuso, avevano rappresentato fedelmente la situazione dei luoghi di lavoro»; - ha ritenuto che la condotta del Sanna (che aveva preferito non recarsi a prendere la cintura), per quanto colpevole, non era imprevedibile, e, quindi, non aveva interrotto il nesso causale tra la condotta colposa contestata e l'evento: egli infatti stava eseguendo la demolizione di un solaio (l'unico ancora in opera prima dell'intervento dei mezzi meccanici) e tale lavorazione rientrava nelle sue mansioni di muratore generico ed era connessa alla fase dei lavori che in quel momento si stavano svolgendo in cantiere; - ha conclusivamente affermato che nel caso di specie l'evento non si sarebbe verificato se fossero state adottate le doverose cautele: «il ponteggio "anticipatamente" rimosso e comunque inesistente al momento del fatto ed il fissaggio della "linea vita" sopra il piano di lavoro cui ancorare gli operai tramite le cinture ed i cordini di sicurezza non presenti in cantiere, sarebbero state misure idonee ad evitare la precipitazione del Sanna e le lesioni conseguentemente subite».

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.